

## Verbale di Accordo ex art. 4, L. 223/91

Oggi, 13 settembre 2013, in Roma, presso gli Uffici di BBVA FINANZIA si sono incontrati:

- BBVA Finanzia S.p.A. (qui di seguito anche solo «BBVA » o «Società») in persona del dott. Marco Malavasi e dell'Avv. Pietro Salera;

e

- Dircredito nella persona di Fabrizio Mastrolorenzi;
- Fiba - CISL nella persona di Francesca Marrone;
- Fisac - CGIL nella persona di: Fiorella Fiordelli, Riccardo Tranquilli;
- Uilca - UIL nella persona di: Maria Teresa Ruzza, Paolo Battisti,
- RSA: Stefania Pagliaro, Carlo Pernarella, Augusto Iantorno, Stefano Dedalo, Federico Salera, Monia Lucci, Gianluca Olivieri, Piero Rocchi;

Premesso che:

- BBVA Finanzia S.p.A. con missiva del 3 giugno 2013 avviava la procedura ex art. 20 del CCNL ABI comunicando l'inizio di una procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'attuazione di una ristrutturazione e razionalizzazione aziendale;
- Nella comunicazione citata, la società illustrava i motivi e gli obiettivi della ristrutturazione e le misure che la Società intendeva adottare, specificando che le posizioni in esubero nell'ambito della nuova organizzazione sarebbero state 50;
- Su richiesta delle OO.SS., che manifestavano la non condivisione del percorso prospettato dall'azienda, si dava corso all'esame congiunto nel rispetto delle previsioni di contratto;
- Con lettera datata 14 agosto 2013 la società avviava la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/91 illustrando i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, i tempi di attuazione del programma di mobilità, nonché le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;
- All'esito del confronto svoltosi successivamente alla comunicazione 14 agosto 2013 le parti hanno raggiunto il seguente

**accordo di chiusura della procedura ex art. 4 L. 223/91**

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of BBVA Finanzia S.p.A. and the various unions (Dircredito, Fiba - CISL, Fisac - CGIL, Uilca - UIL, and RSA).

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2) **Determinazione del numero degli esuberi**

Le Parti si danno atto che il numero degli esuberi è pari a 30 unità.

3) **Misure per ridurre l'impatto sociale della riduzione di organici**


BBVA, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta contrattualmente ed alle altre competenze di fine rapporto dovute per legge e per contratto, un importo pari a 24 mensilità base lorda più 2 mensilità base lorda a titolo di adesione rapida a ciascuno degli Impiegati e Quadri che manifestino la propria adesione al presente accordo e la propria disponibilità a non impugnare il licenziamento, compilando il modulo allegato al presente accordo sub "A", da inviare in formato PDF al seguente account [pianoesodi2013@bbvafinanza.it](mailto:pianoesodi2013@bbvafinanza.it) entro e non oltre il 23 settembre 2013 ore 14:00 (ancorché la data di cessazione del rapporto sia successiva ma in ogni caso non oltre il 16 ottobre).

Il pagamento dell'importo previsto dal presente articolo avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali transattivi in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c., come da fac-simile allegato sub "B".

La mensilità base lorda per il calcolo dell'incentivazione sarà pari ad un tredicesimo della retribuzione annua lorda individuale utile al fine degli accantonamenti per tfr (paga base + scatti di anzianità + ex ristrutturazione tabellare + edr + ad personam + indennità tram) e la liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula degli accordi transattivi.

La Società si riserva la facoltà di non corrispondere le incentivazioni qualora le richieste:

- i. pervengano successivamente alle ore 14:00 del 23 settembre; ovvero
- ii. vengano presentate da dipendenti che ricoprano ruoli chiave o con competenze altamente specialistiche o che risultino utili per il regolare funzionamento delle strutture (tali richieste potranno essere scartate a discrezione dell'azienda sino ad un massimo di 6 unità a condizione che il numero complessivo delle richieste accolte sia maggiore a 25); ovvero
- iii. superino - al netto dei dipendenti di cui al punto che precede - il numero degli esuberi previsti dall'art. 2 (in tale ipotesi le richieste verranno accolte secondo un criterio cronologico, nel limite massimo di 30); ovvero
- iv. non permettano il rispetto della L. 68/99.




#### 4) Conseguenze dell'intervento teso a ridurre l'impatto sociale

- A) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia - al netto dei dipendenti di cui al punto ii) e iv) dell'art. 3) - pari o superiore al numero di esuberanti previsti dall'art. 2, la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 esclusivamente di 30 unità che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3), come da fac-simile allegato sub "C".
- B) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia - al netto dei dipendenti di cui al punto ii) e iv) dell'art. 3) - superiore a 24, ma inferiore a 30, la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 esclusivamente di coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo e le parti concordano di ricorrere all'istituto della solidarietà, nei termini che seguono:
- Laddove la differenza sia pari a 5 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/12/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
  - Laddove la differenza sia pari a 4 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 30/9/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
  - Laddove la differenza sia pari a 3 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 30/6/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
  - Laddove la differenza sia pari a 2 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/3/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
  - Laddove la differenza sia pari a 1 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/12/13 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;

Eventuali risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute successivamente al 16 ottobre 2013, verranno computate ai sensi della presente lettera;

Durante i suddetti periodi di solidarietà BBVA adotterà le seguenti iniziative:

- riduzione dell'utilizzo degli straordinari;
- incentivazione della fruizione delle spettanze annuali e dei residui di ferie;
- contenimento delle spese generali e amministrative e delle consulenze;
- relativamente ai dipendenti per i quali sia prevista, nella lettera di assunzione, una retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi, solo la consecuzione del pareggio di bilancio determinerà il pagamento della stessa altrimenti si considererà pari a zero;
- riduzione/riallineamento della contribuzione complementare per tutti i dipendenti al 1,55%.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

- C) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia inferiore a 25 troverà applicazione quanto previsto dalla precedente lettera B (in particolare la fattispecie di cui alla lettera B.a) e la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 sia di coloro che hanno aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo, sia di un numero di lavoratori pari alla differenza tra 25 ed il numero di dipendenti che hanno aderito ai sensi dell'art. 3). In tale ipotesi l'individuazione dei lavoratori da licenziare - oltre a coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo - avverrà applicando i criteri di cui all'art. 5, L. 223/91, garantendo il principio della fungibilità tra i diversi lavoratori.

### 5) Disposizioni particolari

- A) Ai dipendenti interessati dai provvedimenti di risoluzione del rapporto in base al presente accordo che abbiano prestati personali in essere verrà mantenuto il tasso agevolato applicato al momento della erogazione;
- B) Ai dipendenti che abbiano prestato adesione ai sensi dell'art. 2 ma le cui richieste non siano state accolte in base alle previsioni del presente accordo verrà riconosciuto - nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di apertura di una nuova procedura di esubero a termini di legge e/o di CCNL ABI, ovvero di licenziamento per g.m.o. - un incentivo così definito: 27 mensilità meno un numero di mensilità calcolato dividendo per 3 i mesi lavorati a partire dal 16 ottobre 2013, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta contrattualmente;
- C) Il personale che all'esito della presente procedura rimanga in servizio, appartenente a unità organizzative per le quali sia stato dichiarato un esubero, potrà essere utilizzato in mansioni anche non corrispondenti alla qualifica posseduta, così come previsto dall'art. 4, comma 11, L. 223/91;
- D) L'unica sede di prestazione dell'attività lavorativa a far data dal 16 ottobre 2013 sarà la sede di Roma;
- E) Nell'ipotesi in cui nel periodo antecedente la data del 31/12/15, la Società intenda risolvere il rapporto di lavoro di uno o più dipendenti per g.m.o. si impegna a darne informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo ai sensi dell'art. 20 CCNL ABI;
- F) Eventuali assunzioni verranno effettuate tra coloro che siano fuoriusciti in base al presente accordo e a quello del 21/9/12; qualora si determinino emergenze organizzative e funzionali che non possano essere soddisfatte con le assunzioni di cui sopra, queste verranno concertate e condivise con le OO.SS.. Tali previsioni opereranno sino al 31/12/15.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right. A small number '4' is visible near the bottom right.

## 6) Outplacement

BBVA si impegna a fornire ai dipendenti che saranno oggetto di licenziamento ai sensi del presente accordo e che ne facciano richiesta un servizio di outplacement erogato da primaria azienda del settore per la durata di 12 mesi, con un concorso da parte dei lavoratori stessi di € 750.

Per i lavoratori che saranno oggetto di licenziamento ai sensi del presente accordo ma che non abbiano fatto richiesta di fruire del servizio di outplacement, verrà corrisposta una mensilità aggiuntiva oltre a quelle indicate all'art. 3).

## 7) Norme finali




Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto, anche ai sensi dell'art. 1, comma 45, L. 92/2012, che la procedura è stata regolarmente espletata in conformità alle previsioni di legge.

BBVA si rende disponibile, ove richiesto dalle OOSS a un incontro per il giorno 30 ottobre 2013 per verificare il risultato raggiunto dalle misure atte ad attenuare gli effetti delle ricadute occupazionali delineate nel presente Accordo.

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente accordo:

- A) fac-simile adesione;
- B) fac-simile verbale di transazione
- C) fac-simile lettera licenziamento



**ADESIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, ACCORDO BBVA 13/9/13**

Il sottoscritto ..... nato il ..... residente in .....

Con la presente intende aderire a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo BBVA 13/9/13 di chiusura della procedura di mobilità ex L. 223/91.

Dichiara pertanto di essere disponibile a non impugnare il licenziamento che dovesse essere disposto nei suoi confronti a chiusura di detta procedura.

Tale adesione è condizionata al pagamento dell'incentivo stabilito dal citato art. 3 del suddetto Accordo, nonché alla sottoscrizione di un accordo transattivo in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c..

Dichiara altresì di essere consapevole che la presente adesione si considererà non vincolante qualora il sottoscritto venga ritenuto un lavoratore che ricopre un ruolo chiave o con competenze altamente specialistiche o utile per il regolare funzionamento delle strutture aziendali, ovvero risultino superati i limiti previsti dall'art. 2 dell'Accordo, ovvero appartenga a categoria protetta.

Dichiara infine di essere disponibile a prestare la propria attività lavorativa durante il periodo di preavviso.

Chiede infine di fruire del servizio di outplacement secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 7, dell'Accordo 13/9/13.

th  
Bell  
6  
B/V